

Emergenza Covid-19: il riepilogo delle ordinanze regionali che si aggiungono ai decreti nazionali (www.ingenio-web.it)

Emergenza Covid-19: il riepilogo delle ordinanze regionali che si aggiungono ai decreti nazionali

FONTE : [Peppucci Matteo - Collaboratore](#)
[INGENIO](#) 04/04/2020 64685

DAL SITO:
<https://www.ingenio-web.it/26164-emergenza-covid-19-il-riepilogo-delle-ordinanze-regionali-che-si-aggiungono-ai-decreti-nazionali>

Aggiornamento costante sulle ordinanze restrittive delle varie regioni che si vanno a sommare (e in alcuni casi inaspriscono) ai dettami dei vari DPCM emessi per l'emergenza Coronavirus

AGGIORNAMENTO 4 APRILE 2020 – il [DPCM 1° aprile 2020](#) ha prorogato al 13 aprile 2020 tutte le restrizioni previste dai vari DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020.

Inoltre, in virtù di quanto disposto dall'ultimo provvedimento in materia di Coronavirus, il [DL 19/2020](#), il Governo ha **accentrato la gestione dell'emergenza Coronavirus**: le regioni e i comuni potranno sì emettere ordinanze, ma solo per uno dei 19 'motivi' indicati nel decreto e mai in contrasto con le leggi nazionali e i DPCM.

Il decreto, infatti, prevede che le Regioni possano procedere al varo di misure ulteriori o diverse da quelle previste dal

Governo solo nel caso in cui, nel territorio di propria competenza, l'emergenza sanitaria si aggravi o si attenui rispetto a quanto accade nel resto del Paese. **Le misure regionali, specie quelle che vanno ad inasprire quelle già decise da Palazzo Chigi, possono restare in vigore massimo 7 giorni e perché possano entrare in vigore serve l'avallo proprio di Palazzo Chigi.**

Il decreto ha anche ribadito **quale può e quale deve essere l'orizzonte temporale delle misure straordinarie con le quali è attualmente limitata la libertà di spostamento delle persone.** La 'data limite' è il 31 luglio 2020, giorno in cui **scadono i 6 mesi dello stato di emergenza dichiarato all'inizio dell'epidemia.** Ciò non significa che le restrizioni siano da intendersi prorogate fino al 31 luglio ma, invece, che quello è il limite massimo fino al quale possono restare in vigore. Si tratta, infatti, di misure eccezionali decise con **poteri eccezionali.**

AGGIORNAMENTO 23 MARZO 2020 – Pubblicato il dpcm 22.03.2020 a firma del premier Conte che a partire da lunedì 23 marzo 2020 prevede la **chiusura di tutte le attività produttive non essenziali sull'intero territorio dello Stato.**

Si segnala che le Regioni stanno intervenendo in continuità con ordinanze più o meno restrittive. Precisiamo che ogni regione può – in virtù di quanto disposto dai vari DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020 per l'[emergenza Coronavirus](#) e anche dal decreto-legge 14/2020, integrare le limitazioni con ordinanze specifiche.

Vediamo, quindi, gli aggiornamenti regione per regione, ovverosia il quadro riepilogativo delle ordinanze regionali emanate per far fronte all'emergenza da Covid-19. Le ordinanze valgono comunque fino al 3 aprile 2020, ma si consiglia di visionare sempre il sito della Regione/comune di residenza stanti, appunto, gli aggiornamenti ormai quotidiani di questi provvedimenti.

Abruzzo

News 4 aprile – l'[ordinanza n.23 del 3 aprile](#) ha prorogato tutte le disposizioni della n.7 (vedi sotto) fino al 13 aprile 2020.

L'ordinanza più recente è la [n. 7 del 13 marzo 2020](#), secondo la quale **chi ha fatto ingresso in Abruzzo dall'8 marzo 2020, proveniente dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanò – Cusio – Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia** (ovverosia le ex zone arancioni del DPCM 9 marzo 2020), ha l'obbligo:

di segnalare tale circostanza attraverso un [modulo on-line](#) o in alternativa direttamente agli operatori del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo l'isolamento per 14 giorni;

di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza;

in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente.

Poi sono arrivate [altre svariate ordinanze](#) con istituzione di altrettante 'zone rosse', e relative rispettivamente a:

[trasporto pubblico](#);

[prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Individuazione comuni "zona rossa"](#);

[Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.](#)

Basilicata

News 4 aprile: le ultime ordinanze in ordine temporale sono le n.[14](#) e n.[15](#).

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 19 – Speciale del 15 marzo 2020 l'[Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 15 marzo 2020](#) *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. – Disposizioni relative all'ingresso e permanenza delle persone fisiche in Basilicata”*. Queste le disposizioni principali:

tutti i soggetti che facciano ingresso in Basilicata da altre regioni o dall'estero, e vi soggiornino anche temporaneamente, devono **comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688**, con **l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni**, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.

fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è vietato a chiunque di allontanarsi dal proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, /ett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020: a) comprovate esigenze lavorative, ivi compreso il transito e il trasporto delle merci; b) situazioni di necessità, ivi comprese quelle correlate alle esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione; c) spostamenti per motivi di salute.

Sono poi arrivate altre ordinanze, le ultime pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 23 – Speciale del 21 marzo 2020

[Ordinanza n° 8](#): “ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani”;

[Ordinanza n° 9](#): “ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale”.

Calabria

L'ultima [ordinanza n.15 del 22 marzo 2020](#) della presidente Santelli prevede, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, **il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale. Si potrà entrare o uscire dalla Calabria solo per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all'offerta di servizi essenziali oppure per gravi motivi di salute.** Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni.

L'ordinanza del 14 marzo 2020 aveva introdotto novità rispetto ai precedenti provvedimenti. Si prevede:

che tutti coloro che risiedono o sono domiciliati in regione e che vi rientrano da altre regioni o dall'estero, devono comunicare la loro presenza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria della provincia di riferimento, di informare il Sindaco e il proprio Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta e osservare la quarantena domiciliare di 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi.

che chi entra in Calabria deve compilare la scheda di registrazione che si trova al

sito emergenzacovid.regione.calabria.it o, in alternativa, deve comunicare la propria presenza alle autorità sanitarie locali;

che, dopo tali comunicazioni, i soggetti dovranno rimanere reperibili per permettere la valutazione sanitaria e l'applicazione delle relative misure di profilassi, compreso l'isolamento;

la chiusura di parchi pubblici e luoghi simili, per evitare il potenziale assembramento di persone;

altro provvedimento, contenuto nell'ordinanza, è relativo all'acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici. Non è necessario fare scorte perché gli approvvigionamenti saranno sempre garantiti. I responsabili degli esercizi commerciali sono chiamati a vigilare su questo fenomeno.

Campania

Il governatore De Luca ha emesso [svariate ordinanze sul tema Coronavirus](#), con restrizioni molto stringenti (divieto assoluto anche di praticare attività sportive all'aperto, misura più restrittiva di quella prevista dal DPCM 11 marzo 2020) e le stesse regole sulla comunicazione/quarantena domiciliare per chi entra in Regione da altra regione.

Inoltre, l'Assessorato al Governo del Territorio della Regione Campania, d'intesa con l'omonima Direzione, ha attivato le procedure per la sospensione delle scadenze relative ad alcune istanze in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale. In particolare, sarà spostato al **27 aprile 2020** il termine per la presentazione delle istanze per il contributo agli affitti. Con tale slittamento sarà data inoltre la possibilità a tutti gli aspiranti beneficiari di sanare gli errori materiali eventualmente commessi nella compilazione delle domande on-line finora inviate.

News 4 aprile 2020 – con [ordinanza n.27 del 3 aprile 2020](#), vengono prorogate al 13 aprile 2020 compreso gli effetti di tutte le precedenti ordinanze, tra le quali la [n.19 del 20 marzo 2020](#), con con precisazione sui cantieri edili:

2.1. E' sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi – limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.) – **gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l'adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziali**, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;

2.2. per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia sanitaria nonchè degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.), valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente.

Emilia-Romagna

Le ordinanze emesse sono state diverse, anche considerando l'alto numero di contagi: [a questo link](#) sono riassunte tutte le principali disposizioni e sono disponibili i vari moduli

per spostarsi, presentare richiesta di CIG, donare fondi alla sanità. Le ultime ordinanze del 18, 20 e 21 marzo hanno ulteriormente chiuso il cerchio, disponendo il divieto di attività motoria se non nei pressi della propria abitazione e la chiusura dei bar anche nelle stazioni di servizio non autostradali. Non solo: in Provincia di Rimini è stata disposta la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali.

In ogni caso, sia in entrata che in uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi, alle persone si chiede di spostarsi solo per:

esigenze lavorative;

situazioni di necessità;

motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. La persona che si sposta per una delle ragioni sopra indicate, attesta il motivo con l'autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

News 4 aprile – con [nuova ordinanza del 3 aprile 2020](#), nelle province di Rimini e Piacenza nonché nel comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo sono state adottate le seguenti misure di contenimento, in vigore fino al 13 aprile 2020:

a) Sospensione di tutte le attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende ad esclusione delle attività agricole, di allevamento e di pesca, agroalimentari e relative filiere;

b) per quanto attiene alle attività di cui alla lett. a), per il territorio di Rimini è prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dal distretto sanitario in cui ha sede

l'azienda, mentre per il territorio di Piacenza è prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dalla stessa provincia;

c) tutte le attività di cui alla lett. a) dovranno comunque ed in ogni caso operare nel rispetto di quanto stabilito dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro della Salute, tra le parti sociali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma primo, numero 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;

d) possono proseguire la propria attività le aziende di logistica e magazzino limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione sia connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali compresi nell'allegato 1 del dpcm 11 marzo 2020 ovvero finalizzata alla vendita al dettaglio attraverso piattaforme on line;

e) le attività di cui alla lettera d) debbono operare con articolazione del lavoro su più turni giornalieri ove già non previsto e scaglionamento dei servizi di mensa e degli orari di pausa ristoro al fine di aumentare il distanziamento sociale tra gli operatori;

f) sono escluse dall'obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per le abitazioni e per la garanzia della continuità delle attività consentite (a titolo di esempio: idraulici, elettricisti), quelle indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi di automazione (a titolo di esempio: meccanici, elettrauti, gommisti) e quelle strumentali all'erogazione dei servizi

pubblici e all'attività delle pubbliche amministrazioni;

g) sono autorizzate esclusivamente le attività di vendita, e servizi collegati, di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, forni, ferramenta, lavanderie, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, tabaccherie, rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, trasporto connesso al rifornimento di beni essenziali; la vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;

h) in caso di assenza o di impossibilità di utilizzo dei servizi Bancomat o Postamat, o per l'esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, le agenzie bancarie e postali possono provvedere all'apertura straordinaria e temporanea delle loro sedi, limitando l'accesso al solo personale strettamente necessario e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;

i) al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, l'accesso ai luoghi di vendita e di servizio ammessi è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

l) sono esclusi dai predetti divieti le attività dei presidi sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di cura privati;

m) sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici;

sono chiusi al pubblico gli studi professionali, le sedi dei patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria; l'attività è resa con modalità di lavoro agile e il personale ammesso a lavorare in presenza presso le sedi non può superare il numero di una unità per ciascun servizio ed in ogni caso non più di una unità per ciascuna stanza; allo scopo di garantire l'esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, è possibile provvedere all'apertura straordinaria e temporanea delle sedi ricevendo i clienti solo su appuntamento e garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;

n) tutte le strutture ricettive comunque denominate sono chiuse; sono escluse dall'obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del presente atto per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio;

o) restano sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività e delle filiere non sospese, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente; fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

p) sono garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e

generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario;

q) **sono chiusi al pubblico i parchi pubblici, gli orti comunali, le aree di sgambamento cani, gli arenili in concessione e liberi, le aree in adiacenza al mare, i lungomari, le aree sportive a libero accesso, i servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico, le aree attrezzate per attività ludiche;**

r) **fermo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza, sono vietati tutti gli assembramenti di persone in numero superiore a 2 unità.**

News 22 marzo – con **ordinanze del [20](#) (valida per la Provincia di Rimini) e 21 marzo 2020**, è stata disposta:

la chiusura dei cimiteri;

ad esclusione di farmacie e parafarmacie, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali;

la sospensione dei mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.

News 19 marzo: – con **[ordinanza del 18 marzo 2020](#)**, è stato **disposto che:**

al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone

fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). **Nel caso in cui la motivazione sia l'attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.**

al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, **l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:** a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada); b) è consentita **limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica**, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada); c) **non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.**

Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza. L'accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di cantiere e lavorative in corso, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza, per esempio in vista della stagione estiva.

Inoltre, è stato confermato che solo l'attività di consegna a domicilio di cibo e pasti preparati è consentita, col fermo di quella da asporto, compresi i take-away. I supermercati presenti nei centri commerciali che, nei festivi e prefestivi, devono permettere l'accesso solo alle aree di vendita di prodotti alimentari, farmacie e parafarmacie. Capitolo mercati: tutti sospesi a eccezione di quelli destinati alla vendita di prodotti alimentari. **Poi le strutture ricettive e gli alberghi che possono tenere aperta l'attività di**

ristorazione interna solo per gli ospiti che vi soggiornano. Ancora: negli esercizi polifunzionali possono proseguire solo le attività consentite (ad esempio giornali e tabacchi) ma non quelle di bar e ristorazione; così come sono consentite quelle di servizi alla casa (idraulici, elettricisti, etc.) e ai veicoli (gommisti, elettrauto, meccanici, carro attrezzi). **E per la sanità privata, così come già avviene in quella pubblica, sono sospese tutte le attività programmabili e le non urgenze.**

News 16 marzo: dalla mezzanotte scorsa **non è più possibile uscire dal capoluogo Medicina e dalla frazione di Ganzanigo, nel comune bolognese dove ormai da giorni si registra una crescita anomala del contagio da Coronavirus.** Una misura straordinaria che sarà in vigore fino al prossimo 3 aprile, dettata dalle indicazioni medico-scientifiche e necessaria per arginare la diffusione del virus, a tutela dei cittadini del Comune di Medicina, del comprensorio imolese e della Città metropolitana di Bologna, che conta un milione di persone. E' quanto sancisce l'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, nella serata di ieri, d'accordo con il Governo e il Prefetto di Bologna, il sindaco della Città Metropolitana di Bologna e d'intesa con il sindaco del Comune di Medicina.

Friuli Venezia Giulia

Anche il Friuli ha emanato un'ordinanza, la [n.4/PC del 21 marzo 2020](#), **valida sino al 3 aprile 2020**, con queste prescrizioni:

in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, **è fatto divieto di svolgere, all'aperto in luoghi pubblici, attività motorie o sportive e passeggiate, anche in forma individuale;**

a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è fatto **obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o di necessità**, ivi compreso l'approvvigionamento alimentare, definiti dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte per l'eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;

a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, **nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare**, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;

la chiusura, nella giornata di domenica, di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti;

restano possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica compresa.

Lazio

Sono svariate le [ordinanze](#) pubblicate. Segnaliamo la [n. 10 del 17 marzo 2020](#) che ordina:

le attività commerciali di cui all'allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, **osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 19 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 13 aprile 2020**, salvo nuovo provvedimento;

Nelle domeniche e nei giorni festivi le attività commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente

orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 15 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.

In ogni caso, fino al 3 aprile 2020, è sospesa l'attività dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti, anche anziane e per persone disabili, su tutto il territorio regionale, senza che ciò comporti decadenza del diritto alla prestazione; la ripresa della frequenza non necessita di certificazione medica, pure nel caso previsto dal punto 2. dell'ordinanza Z0006 del 10 marzo 2020.

In base alle ordinanze del 9 e 10 marzo 2020, il **cittadino proveniente dalle aree a rischio, in apparente stato di buona salute ma non in grado di poter assicurare l'assenza di contatti con persone affette da COVID-19, deve rimanere al proprio domicilio.** Di conseguenza:

i cittadini residenti o domiciliati in Regione Lazio che necessitano di certificazione di malattia INPS, o modulo in carta bianca se militari e forze dell'ordine, possono alternativamente contattare: a) il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che, all'esito di notifica diretta al Dipartimento di Prevenzione territorialmente, provvede a rilasciare certificazione di malattia con codice V29.0; b) il Dipartimento di Prevenzione che apre la procedura di isolamento e la notifica al medico di medicina generale o pediatra di libera scelta affinché provveda al rilascio della certificazione con codice v29.0;

i residenti fuori regione o sprovvisti di medico di medicina generale o pediatra di libera scelta contattano il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente rispetto al luogo di isolamento che apre la procedura di isolamento e procede direttamente alla certificazione di malattia con codice v29.0.

L'[ordinanza n.12 del 19 marzo 2020](#) ha invece istituito la zona

rossa nel Comune di Fondi, dove è scoppiato un nuovo focolaio.

Liguria

News 4 aprile – con l'[ordinanza 17/2020 del 3 aprile 2020](#), viene approvata la procedura denominata "Drive Through", consistente nella chiamata dei soggetti già Covid-19 positivi, presumibilmente guariti, presso i Centri sanitari mobili per l'esecuzione di tamponi orofaringei attraverso il prelievo in auto (senza scendere).

Il governatore Toti ha firmato un'[ordinanza in queste ultime ore](#) (22 marzo 2020), nella quale si chiede ai sindaci liguri di **individuare e chiudere i luoghi atti a creare potenziali assembramenti di qualsiasi genere** (a loro discrezione e con possibilità di variare le aree interdette per i giorni festivi e feriali) e si ribadisce il divieto assoluto per tutti di recarsi nelle seconde case.

L'ordinanza n.4/2020 è la più corposa e prevede che **chiunque sia entrato in Liguria dal 24 febbraio 2020, senza avere la residenza sul territorio regionale e provenendo dalla Lombardia o dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Novara, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Alessandria** per motivi che non riguardano esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, debba **osservare le prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 relative alla provincia di provenienza.**

Queste persone hanno l'**obbligo di segnalare la propria presenza in Liguria e il domicilio** utilizzando, a partire dalle 14 del 9 marzo 2020, l'indirizzo email sonoinliguria@regione.liguria.it o i numeri telefonici 0105485767 e 0105488679 dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Lombardia

Per le ordinanze e gli atti ufficiali è possibile consultare

la [pagina speciale sugli atti amministrativi](#) adottati per evitare la diffusione del COVID-19 sul territorio lombardo.

News 4 aprile – da domenica 5 aprile 2020 in tutta la regione sarà obbligatorio uscire con una protezione che protegga la faccia. Mascherina o comunque una protezione su naso e bocca: è quanto prevede l'aggiornamento dell'[ordinanza del 21 marzo 2020 del governatore Attilio Fontana](#), in vigore fino al 13 aprile 2020 (e non più il 15 aprile, in virtù di quanto disposto dall'art.2 del DL 19/2020) e che dispone limitazioni stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus. Di seguito una **sintesi delle limitazioni regionali** che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:

introduzione dell'obbligo, per chi esce dalla propria abitazione, di proteggere se stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe. Gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati (di alimentari e di prima necessità) hanno l'obbligo di fornire i propri clienti di guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani;

divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;

monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell'inizio del turno di lavoro;

sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;

sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;

sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;

chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;

chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;

fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;

chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;

divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.

sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E' consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.

Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.

Si raccomanda di **provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell'Ordine.**

Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti già previste dalle ordinanze regionali in vigore.

I sindaci potranno rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territorio.

Marche

con l'[ordinanza n.21 del 3 aprile](#) sono state chiuse al pubblico le spiagge, mentre l'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l'attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione e deve essere svolta individualmente. L'orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato è consentito dalle ore 8 alle ore 20, in riferimento a quanto indicato dall'articolo 1, comma 1 del DPCM 11 marzo 2020.

con l'[ordinanza numero 5](#) si ribadisce che **sono consentiti gli spostamenti delle persone motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute**, così come previsto dall'art. 1 comma 1 del DPCM 8 marzo 2020.

l'[ordinanza numero 6](#) specifica che **le persone provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino che prima dell'emanazione del DPCM 8 marzo 2020 si sono spostate verso le altre province marchigiane hanno l'obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente**

competente, di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi, di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza e, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente. Tale obbligo non riguarda le persone fisiche che effettuano spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

per tutte le altre ordinanze più specifiche, si rimanda al ['contenitore'](#).

Molise

Tutte le restrizioni e le ordinanze della Regione Molise sono, di fatto, 'spiegate' nelle [FAQ di riferimento sul Coronavirus](#).

In ogni caso sono in continua emanazione ordinanze specifiche, ultima tra le quali la [n.10 del 21 marzo](#) riguardante i comuni di Pozzilli e Venafro, avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Piemonte

La Regione Piemonte ha attivato il sistema di prevenzione e controllo sanitario e mantiene uno stretto contatto con il Ministero della Salute. Per le ordinanze e gli atti ufficiali è possibile consultare la [pagina speciale sugli atti amministrativi](#) adottati per evitare la diffusione del COVID-19 sul territorio piemontese.

News 4 aprile 2020: con nuova [ordinanza n.36 del 3 aprile](#) il presidente Alberto Cirio ha firmato la proroga dell'ordinanza sulle misure di contenimento al Coronavirus valide su tutto il Piemonte fino al 13 aprile, in linea con il decreto del Governo.

In Piemonte restano valide tutte le restrizioni già previste nel testo precedente (ordinanza n.34), ma sono presenti [alcune novità](#) che stringono ulteriormente le maglie del contenimento. Tra queste:

vietata ogni attività sportiva all'aria aperta, salvo brevi uscite nei pressi della propria abitazione che sono consentite solo entro una distanza massima di 200 metri;

estesa in modo specifico anche ai mercati la regola che vi si possa recare una sola persona per nucleo familiare, esattamente come già previsto per tutti gli altri esercizi commerciali;

badanti e colf possono proseguire l'attività lavorativa solo in caso di assistenza necessaria per persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

Insieme alla Prefettura si sta inoltre valutando la possibilità di incrementare il regime sanzionatorio. La proposta del presidente è di raddoppiare il valore delle sanzioni su tutto il territorio piemontese

Ricordiamo che con l'[ordinanza \(decreto n.34\) valida dal 22 marzo al 3 aprile 2020](#), erano state prese queste misure:

i mercati saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all'utilizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei vigili urbani;

l'accesso agli esercizi commerciali sarà limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;

chiusi gli uffici pubblici e gli studi professionali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità di attuare lo smart working);

vietati gli spostamenti verso le seconde case;

vietata la sosta e l'assembramento davanti ai distributori automatici "h24" che erogano bevande e alimenti confezionati;

blocco delle slot machine e disattivazione di monitor e televisori da parte degli esercenti.

fermata l'attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico;

vietato l'assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici;

restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai (dove dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro).

Ove possibile, dovrà effettuarsi la rilevazione sistematica della temperatura corporea presso i supermercati, le farmacie e i luoghi di lavoro.

Puglia

L'ordinanza 'capo' è quella del 14 marzo che impone, a tutti gli individui che fanno ingresso in Puglia, provenienti dall'estero o dai territori di tutte le altre regioni, al fine di rientrare e soggiornare continuativamente in Puglia, nel proprio domicilio, abitazione o residenza, sino alla data del 3 aprile 2020, hanno l'obbligo di:

comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; - di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;

osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

Sardegna

Aggiornamento 22 marzo 2020: l'[ordinanza n.9 del 14 marzo 2020](#) è la più recente e dispone che il traffico passeggeri su linee marittime da e per la Sardegna è sospeso fino al 25 marzo 2020. È fatta salva, esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze, la possibilità di richiedere autorizzazione all'imbarco nei casi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. a del DPCM 8 marzo 2020, ovvero:

- a) comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità;
- b) spostamenti per motivi di salute;
- c) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Inoltre, **il traffico aereo passeggeri da e per la Sardegna è garantito fino al 25 marzo 2020 esclusivamente dall'aeroporto di Cagliari** per dimostrate ed improrogabili esigenze. In particolare, è fatta salva la possibilità di autorizzare l'imbarco di passeggeri nei casi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. a del DPCM 8 marzo 2020. Tutti i soggetti che, nel periodo di vigenza del D.M. n. 117 del 14 marzo 2020, rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma e intendono imbarcarsi sui voli di linea assicurati con l'aeroporto di Cagliari sono **tenuti a presentare richiesta di autorizzazione preventiva con 48 ore di anticipo sulla prevista partenza secondo il modello** allegato alla presente ordinanza sotto la lettera "A".

In via transitoria ed in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 117 del 14 marzo 2020, anche per consentire il necessario approntamento delle procedure di

cui alla presente ordinanza:

a) sono autorizzati tutti gli imbarchi già programmati in entrata e in uscita verso e dalla Sardegna dagli aeroporti e dai porti nelle giornate di oggi e di domenica 15 marzo 2020;

b) i passeggeri diretti su navi o aerei verso la Sardegna nella giornata odierna o il cui arrivo è previsto per la sola giornata di domenica 15 marzo 2020 sono autorizzati allo sbarco, previa compilazione in forma cartacea a bordo del vettore dell'autodichiarazione predisposta dal Ministero dell'interno ai sensi del DPCM 9 marzo 2020. A detti passeggeri si applica l'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 5 del 9 marzo 2020.

Gli obblighi di cui all'art. 1 dell'[ordinanza n.5 del 9 marzo 2020](#) si intendono riferiti **a tutti i soggetti in arrivo in Sardegna senza distinzione di provenienza**, nonché a quelli che vi abbiano fatto ingresso nei quattordici giorni antecedenti e che provengano o abbiano transitato o sostato nei territori della Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, come individuati dal DPCM del 08.03.2020. **Appare altresì consigliabile, in ragione delle motivazioni espresse nell'ordinanza, che si sottopongano comunque alle medesime misure coloro che abbiano avuto contatti in seminari, convegni, assemblee o incontri che, seppure tenutisi in altre zone del territorio nazionale, abbiano avuto la partecipazione di soggetti provenienti dai territori summenzionati.**

Inoltre, in base al decreto del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14.03.2020, e all'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 9 del 14.03.2020, **tutti i soggetti in arrivo in Sardegna hanno l'obbligo di compilare online la richiesta di autorizzazione.**

Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna dal territorio nazionale o dall'estero, e quelli arrivati successivamente al 23 febbraio 2020 dalle zone di cui al DPCM del 8 marzo 2020, hanno l'obbligo di compilare on line il seguente [MODULO](#).

E' stato inoltre accolta, dal Governo, la richiesta del presidente Solinas per ottenere il **fermo degli arrivi in Sardegna tramite collegamenti aerei e marittimi**.

Sicilia

Aggiornamento 20 marzo 2020: l'ordinanza n.7 dispone, tra l'altro, che chiunque sia entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020 ha l'obbligo di:

a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola (comunicandone compiutamente l'indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;

b) **permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio**, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell'abitazione;

c) **i soggetti in isolamento non possono ricevere visite**. E' ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio.

d) **i soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo a ridosso della conclusione del termine di quarantena**.

Oltre alle segnalazioni obbligatorie (come per la Sardegna) e

alle altre disposizioni dell'[ordinanza n.3 dell'8 marzo 2020](#), l'ultima novità riguarda la **sospensione dei collegamenti aerei, nazionali e internazionali, a eccezione di due voli al giorno tra Roma e Palermo/Catania** e il blocco di tutti i servizi automobilistici interregionali e dei servizi marittimi per il trasporto dei passeggeri, garantendo solo quello merci.

Sono alcune delle prossime iniziative che il ministro dei Trasporti Paola De Micheli si appresta ad adottare, su richiesta del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, per contenere il contagio del Coronavirus nell'Isola. Saranno possibili gli spostamenti per i passeggeri da Villa San Giovanni e Reggio Calabria a Messina e viceversa, ma solo per comprovate esigenze di lavoro o di salute. Con Roma sarà mantenuto un solo treno intercity al giorno. Il governatore ha chiesto anche al ministro della Salute, Roberto Speranza, i necessari controlli sanitari alla partenza sia per i passeggeri che per i conducenti di mezzi di trasporto merci.

Toscana

Tutte le ordinanze – anche settoriali – sono disponibili nella [pagina speciale dedicata](#).

L'[ordinanza n.10](#) del 10 marzo ha seguito la [n.9](#) dell'8 marzo 2020, allargando le **disposizioni contenute nella stessa ordinanza a chiunque faccia ingresso in Toscana, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nelle altre regioni e province individuate dai provvedimenti nazionali in materia**, trovano applicazione, nei limiti ed in conformità a quanto previsto dal predetto decreto e dalla conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell'8marzo 2020 e dal DPCM del 9 marzo 2020;

Nello specifico, le disposizioni, di cui all'ordinanza n.9 dell'8 marzo 2020, si applicano nei confronti di coloro che si

spostano in violazione del divieto enunciato dall'art.1, comma 1, lettera a), del DPCM dell'8 marzo 2020, con esclusione delle persone fisiche i cui spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, ivi compresi gli addetti al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate

In ogni caso, al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19 e, pertanto, di tutelare la salute pubblica, nonché garantire la corretta presa in carico da parte dei MMG o PLS, evitando, altresì, l'aggravio del sistema sanitario regionale in ordine alle procedure di sorveglianza connesse alla disposizione dell'isolamento fiduciario, i soggetti, di cui al punto 1, fatta eccezione delle casistiche enunciate al punto 2, facciano rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020;

Nello specifico, in conformità a quanto previsto al punto 3, al fine di garantire l'appropriatezza delle cure erogate e salvaguardare la funzionalità del SSR, garantendo la cura dei pazienti complessi e gravi e la gestione delle emergenze, qualora i soggetti indicati al predetto punto 3 accedano ad un Pronto Soccorso del Servizio Sanitario Toscano, in carenza di uno stato di salute che necessiti di ricovero, saranno invitati a farsi prendere in carico dal proprio MMG o PLS del luogo di domicilio, abitazione o residenza presso il quale dovranno recarsi.

La misura della quarantena è disposta dal Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente.

Umbria

Non ci sono ordinanze specifiche, [nella pagina dedicata](#) si riepilogano le direttive impartite dai DPCM nazionali.

Veneto

Per le ordinanze e gli atti ufficiali è possibile consultare la [pagina speciale sugli atti amministrativi](#) adottati per evitare la diffusione del COVID-19 sul territorio veneto.

News 4 aprile 2020: l'ultima ordinanza in ordine temporale è la [n.38 del 4 aprile](#), ma le disposizioni generali sono contenute nell'ordinanza n.33, valida fino al 13 aprile 2020:

al fine di evitare non indifferibili e urgenti assembramenti, idonei a determinare la diffusione del contagio, sono **chiusi, all'accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale;**

l'uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, essendo ammessi gli spostamenti verso e dagli esercizi commerciali esentati dalla chiusura, indicati nell'allegato 1 del DPCM 11.3.2020; sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e mezzi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale e cioè comprovate esigenze lavorative di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità oltrechè per gli accessi agli esercizi aperti in base al predetto DPCM. Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo

di residenza o dimora;

l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante fuori del centro abitato: a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada); b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada); c) **non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati;**

al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, **l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari** esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è **vietata nella giornata della domenica**, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM dell'11.3.2020; si riconferma, a fini di chiarezza, l'apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole;

nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, **è fatto a tutti obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare**, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.

NB – ricordiamo che la mancata osservanza degli obblighi dei DPCM sul Coronavirus e delle varie ordinanze regionali comporteranno le conseguenze sanzionatorie come per legge (sanzioni amministrative da 400 a 3.000 euro).

